



Direzione: DIREZIONE

## Decreto del Commissario Straordinario (con Firma Digitale)

S00030 06/11/2025

N. del Proposta n. 468 del 03/11/2025

### Oggetto:

Approvazione del Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.

#### Estensore

BALDI GUIDO

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

#### Responsabile del Procedimento

BALDI GUIDO

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

#### Il Direttore

M. SABATINI

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

#### Il Commissario Straordinario

I. IACOMELLI

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_



**PARCO  
REGIONALE  
BRACCIANO  
MARTIGNANO**

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.**

Presiede Ivano Iacomelli nella sua qualità di Commissario Straordinario.

Partecipa l'Arch. Massimo Sabatini nella sua qualità di Segretario verbalizzante.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTE:

- la legge 6 dicembre 1991 n. 394 recante *"Legge quadro sulle aree protette"* e ss.mm. e ii;
- la legge regionale 06 ottobre 1997 n. 29 recante *"Norme in materia di aree naturali protette regionali"* e ss.mm. e ii.;
- la legge regionale 25 novembre 1999 n. 36 recante *"Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano – Martignano"* e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano adottato con Deliberazione del Presidente del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano n. D00042 del 07/12/2018 e approvato con Delibera della Regione Lazio n. 32 del 29 gennaio 2019 pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 07/02/2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00154 del 7 ottobre 2025 di nomina di Ivano Iacomelli quale Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano, fino alla nomina del nuovo organo di amministrazione e, comunque, non oltre quanto stabilito dalla lettera d), comma 4, articolo 34, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12;

VISTO il Decreto del Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano n. S00027 del 21 ottobre 2025 di insediamento di Ivano Iacomelli quale Commissario Straordinario dell'Ente medesimo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 29/97 e ss.mm.ii. nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, il Commissario Straordinario adotta gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti e indifferibili;

CONSIDERATO che attualmente il Commissario Straordinario, nominato come sopra in premessa, svolge le funzioni del Consiglio Direttivo dell'Ente e ne assorbe le competenze di cui sopra;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00125 del 06/08/2025, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito all'Arch. Massimo Sabatini l'incarico di Direttore dell'Ente Regionale "Parco naturale di Bracciano - Martignano" ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che l'Ente Parco di Bracciano Martignano si estende per 16.682 ettari sul territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana,





Monterosi, Oriolo Romano, Roma (XV Municipio), Sutri e Trevignano Romano, con territorio ricadente nella Provincia di Viterbo e della Città metropolitana di Roma;

VISTO l'art. 11 comma 3 lettera f) della Legge n.394/91 che vieta *"l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati"*;

Visto l'art. 21 comma 1 lettera g) della Legge 157/92 che vieta *" il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia"*;

CONSIDERATO che all'interno del territorio del Parco risiedono o dimorano legalmente numerose persone con regolare denuncia di possesso di armi da caccia, da difesa personale e da tiro sportivo;

CONSIDERATO che tali persone, residenti o dimoranti nel Parco, al fine di svolgere attività venatoria o di tiro sportivo devono necessariamente attraversare, trasportando armi, il territorio del Parco al fine di raggiungere le zone di caccia consentita o gli impianti di tiro a segno autorizzati;

CONSIDERATO che anche cittadini residenti nelle zone circostanti il territorio del Parco possano avere necessità di attraversare il perimetro del Parco al fine di raggiungere le zone di caccia consentita o gli impianti di tiro a segno autorizzati;

CONSIDERATO che il personale del Parco o ricercatori e istituti di ricerca possono svolgere attività di gestione faunistica di specie animali e/o attività che richiedano la cattura temporanea di fauna selvatica;

CONSIDERATE le numerose richieste che arrivano da parte di cittadini per l'autorizzazione al trasporto di armi da caccia o ad uso sportivo all'interno del territorio del Parco;

VALUTATA l'opportunità di rilasciare autorizzazioni per l'introduzione di armi, strumenti di cattura e/o distruzione della fauna in modo regolamentato e disciplinato;

CONSIDERATO di dover stabilire in euro 10 (dieci) per i residenti/dimoranti nel perimetro del Parco e in euro 20 (venti) per i non residenti/dimoranti nel perimetro del Parco la somma economica al fine di garantire le risorse economiche per l'istruttoria delle pratiche e per i relativi controlli di legalità;

VISTO lo Schema di Regolamento, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, per l'iter autorizzativo per l'introduzione di armi, strumenti di cattura e/o distruzione della fauna all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano;

DECRETA

DI CONSIDERARE le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;



PARCO  
REGIONALE  
BRACCIANO  
MARTIGNANO

DI PRENDERE ATTO della necessità di regolamentare in modo chiaro e controllato l'introduzione di armi, mezzi di cattura e/o distruzione all'interno del perimetro del Parco;

DI APPROVARE lo Schema di Regolamento, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, per l'iter autorizzatorio per il rilascio di autorizzazioni l'introduzione di armi, mezzi di cattura e/o distruzione all'interno del perimetro del Parco;

DI DARE MANDATO al Direttore, con la collaborazione Servizio Guardiaparco di predisporre ogni altro atto necessario a dare seguito al presente Decreto;

DI COMPLETARE il rilascio a titolo gratuito delle autorizzazioni richieste precedentemente la data di approvazione del Regolamento, richiedendo in caso la necessaria documentazione;

DI TRASMETTERE il presente Decreto unitamente all'atto di attivazione del servizio velomontato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale;

DI CONSIDERARE il presente Decreto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Ivano Iacomelli

IL DIRETTORE  
Arch. Massimo Sabatini

Il Direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l'art. 32, co. 1 della legge n°69/2009.

IL DIRETTORE  
(Arch. Massimo Sabatini)



**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO DI  
ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI CATTURA  
DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE  
REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO.**

Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n.                      del

## INDICE

|          |    |                                                                                    |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo | 1  | Oggetto del Regolamento                                                            |
| Articolo | 2  | Finalità e scopi                                                                   |
| Articolo | 3  | Divieti in periodi di caccia chiusa                                                |
| Articolo | 4  | Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti         |
| Articolo | 5  | Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti |
| Articolo | 6  | Trasporto di armi per attività sportiva                                            |
| Articolo | 7  | Trasporto di armi da caccia - selecontrollori                                      |
| Articolo | 8  | Autorizzazione al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia |
| Articolo | 9  | Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici                  |
| Articolo | 10 | Esenti                                                                             |
| Articolo | 11 | Vigilanza                                                                          |
| Articolo | 12 | Sanzioni                                                                           |
| Articolo | 13 | Rinvio – Efficacia del Regolamento                                                 |

Allegato -Istanza di autorizzazione

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

L'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, di seguito chiamato Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all'interno dell'area protetta.

## **Art. 2**

### **Finalità e scopi**

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, per consentire l'introduzione e il trasporto, ad opera di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito dell'area naturale protetta al fine di garantire la possibilità di movimento ai possessori di armi residenti o dimoranti all'interno del territorio del Parco o a coloro che legittimamente hanno necessità di attraversare il territorio del parco con armi, esplosivi o strumenti di cattura.

## **Art. 3**

### **Divieti in periodi di caccia chiusa**

E' fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco, al di fuori delle previsioni del presente regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.

## **Art. 4**

### **Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti.**

I residenti e/o i dimoranti, ovvero coloro che hanno l'arma/i legittimamente denunciata/e in un immobile ricadente nell'area protetta di un Comune del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge ed in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è permessa, nel rispetto della L. n° 157/92, al fine di raggiungere le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi, scariche ed in custodia, (come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), dal luogo di residenza o dimora, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.

La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto dovrà contenere oltre alle generalità dell'interessato l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica della denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza delle stesse e del porto d'armi in corso di validità.

Gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello allegato.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 10,00 (euro dieci/00).

#### **Art. 5**

##### **Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti**

I non residenti e non dimoranti nell'area del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di cattura, in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157/92, al solo fine di raggiungere, per la via più breve, le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.

La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto, limitatamente alla stagione venatoria di riferimento, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica della denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità. Pertanto, gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello allegato. Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 20,00 (euro venti/00).

E' fatto divieto, a tutti i soggetti di cui agli articoli 4 e 5 per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e le località ove l'attività venatoria può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.

#### **Art. 6**

##### **Trasporto di armi per attività sportiva.**

Possono trasportare armi sportive nel territorio del Parco coloro che, residenti e/o dimoranti nel territorio del Parco, in possesso di regolare porto d'armi per uso sportivo o difesa personale, sono autorizzati dal Parco per le discipline del tiro, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di sportive di allenamento e gare secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Per finalità sportive di allenamento e/o gare le armi possono essere trasportate scariche ed in custodia nel territorio del Parco limitatamente ai tratti stradali pubblici di strade statali, provinciali e/o comunali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati di tiro a segno e/o campi di gara autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza nei soli periodi di apertura degli stessi.

## **Art. 7**

### **Trasporto di armi da caccia – Selecontrollori**

Possono trasportare armi da caccia nell'intero territorio ricadente nel perimetro del Parco gli iscritti all'Albo degli operatori di prelievo selettivo faunistico (definiti selecontrollori) istituito dalla Provincia e/o dal Parco, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo nei giorni di calendario degli stessi, nelle località e secondo le modalità previste e stabilite dalle norme vigenti e dall'Ente Parco.

L'ente Parco rilascia ai selecontrollori apposita autorizzazione a titolo gratuito riportante il tragitto percorribile, il modello e matricola dell'arma autorizzata e il tipo di munizioni utilizzabili.

## **Art. 8**

### **Autorizzazione all'introduzione ed al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia.**

Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentito l'introduzione ed il trasporto delle armi per attività sportive, ricreative e per la manutenzione delle stesse e per attività programmate di selecontrollo o controllo numerico, lungo le strade statali, provinciali e comunali, per il raggiungimento della relativa destinazione seguendo il percorso più breve previa autorizzazione rilasciata dall'Ente secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

## **Art. 9**

### **Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici**

Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:

- i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
- i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
- gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo e/o controllo numerico del cinghiale o altre specie individuate, tramite trappolamento con i mezzi di cattura indicati nei programmi e nei piani di prelievo approvati, limitatamente al numero e alle caratteristiche dei capi da prelevare definiti dal Parco.

Le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico possono essere svolte esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92.

## **Art. 10**

### **Esenzioni**

Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- ✓ I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
- ✓ Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei Corpi di appartenenza;
- ✓ gli addetti alla polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta

- dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione;
- ✓ I Guardiaparco della Regione Lazio, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione;
- ✓ le Guardie particolari giurate degli enti di vigilanza privata muniti di regolare porto d'armi;

Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria, le Guardie Zoofile e/o ambientali o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata. Tali figure dovranno richiedere autorizzazione al Parco specificando il tipo di servizio svolto, le eventuali autorizzazioni sono rilasciate a titolo gratuito.

### **Art. 11**

#### **Vigilanza**

La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Servizio Guardiaparco, all'Arma dei Carabinieri, ai Carabinieri Forestali, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza alla Polizia Locale, alla Polizia Città Metropolitana di Roma alla Polizia Provinciale di Viterbo e a tutte le Forze di Polizia previste dall'Art. 57 del C.P.P., inoltre alle Guardie Ambientali Volontarie, alle guardie giurate venatorie volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche e venatorie conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 12**

#### **Sanzioni**

L'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 30 della L. 394/91 e dalle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/92.

Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del Codice penale e la normativa in materia di armi nonché di ogni altra legge vigente in materia.

I fondi introitati dall' Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale e per altre attività connesse.

### **Art. 13**

#### **Rinvio – Efficacia del Regolamento**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge 689 del 1981 ss.mm.ii. ed altre normative vigenti, con particolare riferimento alla legislazione regionale del Lazio.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Ente.

Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia. Copia dello stesso è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente Parco.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE INTRODUZIONE ARMI**

Al Parco Naturale Regionale  
Bracciano Martignano  
Via Saffi 4 /a  
00062 Bracciano (Rm)

**Istanza di autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ ( ) via  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel./cell. \_\_\_\_\_

Codice Fisc. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ volendo  
recarsi in area esterna alla perimetrazione del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano per ivi  
esercitare l'attività venatoria e/o attività sportiva nella stagione 20\_/20 e dovendo, per motivi d'opportunità,  
attraversare l'Area del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.

CHIEDE

l'autorizzazione temporanea al transito nell'area Parco, con le armi di seguito elencate:

| Marca | Tipo | Matricola | Calibro |
|-------|------|-----------|---------|
|       |      |           |         |
|       |      |           |         |
|       |      |           |         |
|       |      |           |         |

A tale scopo dichiara:

- di essere residente all'interno dei comuni facenti parte dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:
  - a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
  - b) copia del pagamento di € 10,00 effettuato tramite bonifico bancario o versamento su c/c postale intestato all'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano IBAN IT65H0878739470000000090971 oppure CCP N. 55260301 con Causale "Autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive";
  - c) Copia della denuncia di possesso delle armi presso l'autorità di Pubblica Sicurezza;
  - d) Copia del documento di identità in corso di validità.

- di non essere residente all'interno dei comuni facenti parte dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:
- a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
  - b) copia del pagamento di € 20,00 effettuato tramite bonifico bancario o versamento su c/c postale intestato all'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano IBAN IT65H0878739470000000090971 oppure CCP N. 55260301 con Causale "Autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive";
  - c) Copia della denuncia di possesso delle armi presso l'autorità di Pubblica Sicurezza;
  - d) Copia del documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false,

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che:

1. le notizie fornite nella presente domanda sono veritiere.
2. di non essere incorso in materia venatoria né in sanzioni amministrative né in sanzione penali di cui alle vigenti Leggi Regionali e Nazionali;
3. di conoscere il regolamento, approvato da questo Ente Parco,

Data \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

In Fede

**Visto:**

**si autorizza**

**non si autorizza**

**Il Responsabile del Servizio Guardiaparco**

**Il Direttore**